



Il visto di conformità e il mod. REDDITI / IRAP 2026

L'utilizzo in compensazione tramite il mod. F24 di crediti tributari per un importo superiore a € 5.000 richiede la presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità.

Si rammenta che, anche per gli ISA 2026, relativi al 2025, l'Agenzia ha confermato la graduazione del beneficio dell'esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA e dei crediti IRPEF / IRES / IRAP.

L'utilizzo annuo in compensazione dei crediti tributari:

- è **"libero"** fino a **€ 5.000**;
- per importi superiori a € 5.000 **richiede l'apposizione del visto di conformità della dichiarazione** / sottoscrizione della dichiarazione da parte dell'organo di controllo.

A tal fine devono essere monitorati i **crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali**, quali, il credito:

- IVA, derivante dalla dichiarazione annuale;
- IRPEF / IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi;
- addizionale regionale / comunale derivante dal mod. REDDITI PF;
- imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE);
- IRAP derivante dalla relativa dichiarazione;
- ritenute alla fonte risultanti dal mod. 770.

Inoltre, la compensazione dei predetti crediti, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata soltanto **successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale**. Il mod. F24 può essere inviato a partire dal **decimo giorno successivo** a quello di presentazione del mod. REDDITI / IRAP.

Con riferimento all'**esonero** dal visto di conformità per la **compensazione del credito IVA e dei crediti IRPEF / IRES / IRAP** di cui alla lett. a) del comma 11 dell'art. 9-bis, DL n. 50/2017, collegata al punteggio ISA, l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 22.4.2026 ha **confermato la graduazione del beneficio definendo 2 specifiche fattispecie**.

Esonero apposizione visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA / IRPEF / IRES / IRAP	
Fattispecie 1 Punteggio di affidabilità almeno pari a: • 9 per il 2025 • 9 media 2024 - 2025	Esonero visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: • € 70.000 annui, risultanti dal mod. IVA 2027 relativo al 2026; • € 70.000 annui, maturati nei primi 3 trimestri 2027 (mod. TR); • € 50.000 annui, risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2026 relativo al 2025.
Fattispecie 2 Punteggio di affidabilità almeno pari a: • 8 per il 2025 • 8,5 media 2024 - 2025	Esonero visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: • € 50.000 annui, risultanti dal mod. IVA 2027 relativo al 2026; • € 50.000 annui, maturati nei primi 3 trimestri 2027 (mod. TR); • € 20.000 annui, risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2026 relativo al 2025.

Con riferimento alle predette soglie di esonero riferite ai crediti IRPEF / IRES / IRAP, nella Circolare 2.8.2019, n. 17/E, l'Agenzia ha precisato che il limite di € 50.000 (fattispecie 1) / 20.000 (fattispecie 2) va verificato **per singola imposta**.

Pertanto, in presenza di due diversi crediti di ammontare inferiore al limite, ma complessivamente superiori alla soglia, gli stessi **possono essere utilizzati in compensazione senza la necessità di apporre il visto di conformità**.

Nel caso in cui l'utilizzo di uno dei crediti che hanno origine dalla medesima dichiarazione superi € 50.000 / 20.000, la dichiarazione va **visata nella sua completezza**.



L'esonero dal visto di conformità a seguito di un punteggio **almeno pari a 8 non fa venir meno l'obbligo di preventiva presentazione** della dichiarazione per compensazioni eccedenti € 5.000.

Il beneficio dell'esonero dal visto di conformità **"ottenuto" da una società di persone** (ai fini IRAP / IVA) **non si estende ai singoli soci**.

AMBITO APPLICATIVO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Considerando i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 25.9.2014, n. 28/E:

- al fine del computo del limite (€ 5.000), **non vanno considerate le compensazioni effettuate nell'ambito della medesima imposta**, ancorché **tramite il mod. F24**.

Crediti d'imposta aventi natura agevolativa

I **crediti d'imposta aventi natura agevolativa, non sono soggetti al visto di conformità**, ancorché gli stessi siano utilizzati in compensazione tramite il mod. F24.

Sul punto l'Agenzia nella citata Circolare n. 28/E specifica che sono:



"esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa [credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (Caro petrolio), credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge n. 296 del 2006, credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autoveicoli, istituito dall'articolo 17-decies del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, etc.]."

La stessa Agenzia nella Risoluzione 3.4.2015, n. 36/E, ha **escluso** dall'obbligo di apposizione del visto di conformità le compensazioni effettuate nell'ambito delle agevolazioni fiscali / contributive riconosciute ai soggetti operanti nelle Zone Franche Urbane.

Risulta invece necessaria l'apposizione del visto di conformità in relazione al credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (DTA) di cui all'art. 2, commi da 55 a 58, DL n. 225/2010.

SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEL VISTO

Come specificato nella citata Circolare n. 28/E, possono rilasciare il visto di conformità i seguenti soggetti iscritti nell'apposito registro tenuto dalla DRE:

- **dottore commercialista / esperto contabile** abilitato alla trasmissione telematica
- **consulente del lavoro** abilitato alla trasmissione telematica
- **perito / esperto tributario** iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria abilitato alla trasmissione telematica
- **responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese**, nonché, come specificato nella Circolare n. 28/E, stante il richiamo del citato comma 574 all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97, **responsabile fiscale di un CAF dipendenti** (quest'ultimo può rilasciare il visto limitatamente alle dichiarazioni dei soggetti nei cui confronti è prestata l'attività di assistenza fiscale).

Società di capitali soggette al controllo contabile

Per le società di capitali soggette al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere **sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione**, oltre che dal rappresentante legale della società, anche dal **soggetto che esercita il controllo contabile attestante l'esecuzione dei controlli** previsti per il rilascio del visto ex art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

Relativamente agli **Enti locali**, nella Risoluzione 17.9.2010, n. 90/E, l'Agenzia ha riconosciuto che *"la sottoscrizione della dichiarazione da parte del Collegio dei revisori di cui all'articolo 234 del TUEL sottende la stessa tipologia di controlli e, conseguentemente, ha la stessa valenza giuridica del visto di conformità"* di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97.

La medesima considerazione è valida con riguardo all'organo di vigilanza della **Regione**, rappresentato dal **Collegio dei revisori dei conti** ex art. 14, comma 1, lett. e), DL n. 138/2011.

"auto" visto di conformità

Il professionista in possesso dei requisiti può **"autonomamente"** apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione **senza dover rivolgersi ad un terzo**, come chiarito dall'Agenzia nella Risoluzione 2.9.2014, n. 82/E.

Estensione rilascio visto di conformità ai tributaristi

Con l’ordinanza 31.1.2024, n. 995 il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte Costituzionale la verifica della “tenuta” costituzionale dell’art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 241/97 avendo ritenuto “*rilevanti e non manifestamente infondate ... le questioni di legittimità costituzionale*” sollevate in sede di ricorso in appello contro la sentenza n. 1192/2022 del TAR Puglia, avente ad oggetto il **rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate** di riconoscere l’abilitazione al rilascio del visto di conformità **ad un professionista non ordinistico** (nel caso di specie, un professionista iscritto all’Associazione Nazionale Tributaristi Lapet).

Con la sentenza 23.7.2024, n. 144 la Corte Costituzionale ha **riconosciuto la legittimità** del citato art. 35 contenente l’elenco dei soggetti ai quali è riservata l’apposizione del visto di conformità alle dichiarazioni dei redditi / IRAP / IVA.

È stata quindi “bocciata” la richiesta dell’Associazione Nazionale Tributaristi Lapet considerato che “*non è irragionevole abilitare al rilascio del visto i professionisti iscritti a ordini, che, avendo superato un esame di Stato per accedere agli albi ed essendo soggetti alla penetrante vigilanza degli ordini anche sul piano deontologico, sono muniti di particolari requisiti attitudinali e di affidabilità, a garanzia degli interessi dell’amministrazione alla corretta esecuzione dell’adempimento*”.

REGIME SANZIONATORIO

Visto infedele	Da € 258 a € 2.582 (art. 39, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 241/97) salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie
Ripetute violazioni / violazioni particolarmente gravi (*)	Sospensione rilascio visto di conformità da 1 a 3 anni
Ripetute violazioni successivamente alla sospensione	Inibizione al rilascio del visto di conformità
Utilizzo in compensazione oltre il limite di € 5.000 in mancanza del visto di conformità (credito esistente ma non spettante)	25% di quanto indebitamente compensato ex art. 13, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/97, salvo disposizioni “speciali”
(*) È considerata violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.	

Come desumibile dalla Guida “Il visto di conformità” predisposta dall’Agenzia delle Entrate (aggiornamento - febbraio 2021)



“in caso di infedeltà del visto di conformità il professionista è punito se **dalle attività di liquidazione**, a seguito del **controllo formale o sostanziale** delle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato il visto, **emergono somme dovute a carico del contribuente** dichiarante”.

Inoltre, qualora, dopo l’invio della dichiarazione, siano riscontrati errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele è possibile presentare una (nuova) dichiarazione rettificativa, sempreché l’infedeltà del visto non sia stata già contestata.

